

Commercio elettronico indiretto



encodata
project

soluzioni di organizzazione aziendale
e gestione dei processi

novità in vigore dal 01 Luglio 2021

Milano, 16 giugno 2021



Novità dal 1° luglio 2021

- Con effetto 1° luglio 2021 viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”;
- in via generale a decorrere dal 1° luglio 2021 le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni;
- fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia);
- cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto.





Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2B: nulla cambia

Ai fini IVA, il commercio elettronico indiretto (relativo a cessione di beni materiali) nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi d'imposta) segue le regole ordinarie:

Paese del Cedente	Paese del Cessionario	Tipologia operazione	Normativa
ITALIA	ITALIA	Operazione imponibile IVA	Artt. 2 e 7 - bi del DPR 633/72
	UE	Cessione intracomunitaria non imponibile iva	Artt. 41, 46 e 47 DL 331/93
	EXTRA UE	Cessione all'esportazione non imponibile iva	Art 8 D.P.R. 633/72
UE	ITALIA	Acquisto intracomunitario	Art 38,46 e 47 D.L. 331/1993
EXTRA UE	ITALIA	Importazione imponibile iva in Italia (iva assolta in dogana)	Art. 67 del D.P.R. 633/1972



Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2C fino al 30 GIUGNO 2021

Ai fini IVA, il commercio elettronico indiretto (relativo a cessione di beni materiali) nei rapporti B2B (quindi, fra soggetti passivi d'imposta) segue le regole ordinarie:

Paese del Cedente	Paese del Cessionario	Tipologia operazione	Normativa
ITALIA	ITALIA	Operazione imponibile IVA	Artt. 2 e 7 - bi del DPR 633/72
	UE	Disciplina vendita a distanza	Artt. 41 DL 331/93
	EXTRA UE	Cessione all'esportazione non imponibile iva	Art 8 D.P.R. 633/72
UE	ITALIA	Disciplina vendita a distanza	Art 40 D.L. 331/1993
EXTRA UE	ITALIA	Importazione imponibile iva in Italia (iva assolta in dogana)	Art. 67 del D.P.R. 633/1972



Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2C fino al 30 GIUGNO 2021

Cedente	Cessionario	Imponibilità iva	Oneri documentali
Italiano soggetto passivo IVA	Italiano (privato)	SI	Non c'è obbligo di emissione di fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ovvero ricevuta fiscale ovvero documento commerciale. Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).
	UE (privato)	SI: se nel corso dell'anno solare il cedente <u>non supera limite disposto da paese UE</u>	Non c'è obbligo di emissione di fattura né di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino ovvero ricevuta fiscale ovvero documento commerciale. Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).



Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2C fino al 30 GIUGNO 2021

Cedente	Cessionario	Imponibilità iva	Oneri documentali
Italiano soggetto passivo IVA	UE (privato)	NO: se nel corso dell'anno solare il cedente supera il limite disposto da un paese UE	Fattura emessa con IVA del Paese membro di destinazione, da registrare distintamente (verificare se nel Paese UE di destinazione vi sono disposizioni normative che limitano l'emissione di documenti fiscali). Occorre identificazione diretta o nomina del rappresentante fiscale nel Paese di destinazione. Ovvero, caso poco frequente nell'operatività, apertura di stabile organizzazione nel Paese UE.
	EXTRA UE (privato)	NO: esportazione non imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972)	Fattura non imponibile IVA (art. 8 del D.P.R. n. 633/1972) e necessità di prova dell'avvenute esportazione. Ancorché non obbligatoria l'emissione della fattura, operativamente, si consiglia di emetterla in quanto richiesta normalmente in dogana ai fini dell'esportazione. Obbligo di registrazione (registro dei corrispettivi e/o registro delle fatture emesse).

Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2C dal 1° LUGLIO 2021

A seguito della Direttiva UE n. 2017/2455 del 5 dicembre 2017 e a seguito della proroga disposta dalla Decisione europea n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 e dei Regolamenti n. 2020/1108 e n. 2020/1112, dal 1° luglio 2021, le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie; ne consegue che vi sarà l'eliminazione di tali soglie, da euro 35.000 ad euro 100.000).

Fino alla soglia annua di vendite pari ad euro 10.000 (valore totale al netto dell'IVA) si applicherà, invece, L'IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA.



Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2C dal 1° LUGLIO 2021

Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell'IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l'ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.

Infine, sarà possibile beneficiare dell'opzione al regime MOSS, quindi, senza necessità di aprire rappresentanti ovvero identificazioni dirette IVA nei Paesi della UE destinatari dei beni (così come avviene dal 2015 in merito al commercio elettronico diretto - servizi). In tal caso il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.



Commercio elettronico indiretto

Commercio elettronico indiretto B2C dal 1° LUGLIO 2021

Paese del Cedente	Paese del Cessionario	Tipologia operazione	Normativa
ITALIA	ITALIA	Operazione imponibile IVA	Artt. 2 e 7 - bis del DPR 633/72
	UE	Disciplina vendita a distanza: oltre 10K iva del Paese UE	Artt. 41 DL 331/93 (modificato dal recepimento della direttiva)
	EXTRA UE	Cessione all'esportazione non imponibile iva	Art 8 D.P.R. 633/72
UE	ITALIA	Disciplina vendita a distanza oltre 10K iva italiana	Art 40 D.L. 331/1993 (modificato dal recepimento della direttiva)
EXTRA UE	ITALIA	Importazione imponibile iva in Italia (iva assolta in dogana)	Art. 67 del D.P.R. 633/1972





Grazie per l'attenzione



Clarkson Hyde in Italia 1/2

Lo Studio è stato fondato a Milano nel **1967**, e da allora si è evoluto accrescendo la qualità ed il numero di servizi alle imprese nelle tre principali aree:

- ❖ **Area fiscale, contabile e societaria**
- ❖ **Area legale**
- ❖ **Area aziendale**

Dal **2002**, seguendo le necessità delle aziende clienti sempre più orientate all'internazionalizzazione, ha iniziato a sua volta il processo di sviluppo all'estero associandosi ad un network internazionale per poi nel **2012** divenire corrispondente in esclusiva per il mercato italiano, dello Studio Internazionale **Clarkson Hyde Global** ("CH Global") Studio professionale indipendente presente attualmente in Europa, Asia e Australia.

Oggi CH International conta oltre **500 professionisti**, in oltre **35 Paesi**.

Grazie a questo osservatorio privilegiato in Italia e all'estero, siamo in grado di supportare i nostri clienti in molte delle attività cruciali legate alla gestione di un'impresa come:

- **Consulenza Fiscale e Legale**
- **Assistenza contabile ed amministrativa**



encodata
project

soluzioni di organizzazione aziendale
e gestione dei processi

Clarkson Hyde in Italia 2/2

- Consulenza per operazioni straordinarie
- Consulenza Aziendale
- Corporate Finance
- Outsourcing amministrativo
- Consulenza Legale
- Contenzioso
- Data Protection

La nostra filosofia e il nostro scopo sono fornire servizi e consulenze innovative alle aziende **comprendendo a fondo i bisogni dei nostri clienti e la realtà del loro business** per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati. I clienti ci scelgono perché sanno che possono trovare nel nostro studio professionisti in grado di dedicare loro l'attenzione che cercano e che meritano. Diamo ai nostri Clienti e ai nostri Partners il meglio di noi per migliorare noi stessi e tutto ciò che ci circonda.

Abbiamo come scopo quello di accompagnare i nostri Clienti e i nostri Partners nei loro sogni alla guida delle loro aziende, condividendo con loro le nostre conoscenze e spargendo nelle loro aziende i semi della nostra competenza.

Una cosa non è mai cambiata dal 1967: il nostro impegno verso l'eccellenza nei servizi che prestiamo.




encodata
project

soluzioni di organizzazione aziendale
e gestione dei processi

Clarkson Hyde nel mondo

Clarkson Hyde - Studio Associato - è un'Associazione Professionale regolata ai sensi della Legge 23 novembre 1939 n. 1815 ed è membro del network CH Global, una associazione globale di commercialisti, avvocati e consulenti fiscali(<https://clarksonhydeglobal.com/>). CH Global indica l'organizzazione globale di member firms di CH Global (Group) Limited, ciascuna delle quali rappresenta un'entità legale separata e non un'associazione professionale. CH Global Group Limited, "Company Limited by Guarantee" del Regno Unito, non fornisce servizi ai clienti. I servizi sono forniti dalle singole member firms.



CH International offices: Australia | Belgium | China & Hong Kong | Cyprus | Czech Rep. | Denmark | France | Germany | Greece | Iceland | India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lithuania | Luxembourg | Malaysia | Malta | Mauritius | Netherlands | Norway | Pakistan | Portugal | Romania | Russia | Singapore | Slovenia | Spain | Sweden | Switzerland | Thailand | Turkey | UAE | United Kingdom



Clarkson Hyde

Via Meravigli, 16

20123 MILANO

Tel.: +39 02 8425 411

Fax.: +39 02 8425 41 50

Email: info@clarksonhyde.it

